

QUIPOSTE S.R.L.
PIAZZA FAUSTO E LUIGI
GULLO 30
87100 COSENZA (CS)
quipostesrl@pec.it

OGGETTO: Interpello n. 919-180/2019
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212
QUIPOSTE S.R.L.
Codice Fiscale 03164010781 Partita IVA 03164010781
Istanza presentata il 06/11/2019

Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

QUESITO

La società istante, esercente l'attività di operatore postale ai sensi del D.Lgs. 22 luglio 1999, n.261, pone un quesito in merito alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri al fine di *"proseguire gli aggiornamenti che entreranno in vigore dal 01/01/2020"*.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La società interpellante *"propone la soluzione di trasmissione dei corrispettivi telematici giornalieri senza l'utilizzo di un registratore telematico (RT), limitatamente*

alla cessione e vendita di servizi postali. Vista la nostra attività, possiamo avvalerci della trasmissione telematica dei corrispettivi tramite l'area riservata "Fatture e Corrispettivi" messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o tramite operatore accreditato alla trasmissione dei corrispettivi elettronici".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n.127 del 2015 prevede che *"A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000. (...)"*.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, per come modificato dai Provvedimenti del 18 aprile 2019 e del 20 dicembre 2019, viene disposto, fra l'altro, che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata mediante l'utilizzo di Registratori Telematici oppure utilizzando una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate e usabile anche su dispositivi mobili (punto 1.11).

Dal dettato normativo emerge, quindi, che le operazioni di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati. Tali strumenti sono rappresentati dal Registratore Telematico e dalla procedura web *"documento commerciale online"* disponibile nel portale *"Fatture e Corrispettivi"* del sito

dell'Agenzia delle Entrate.

Come precisato nella guida dedicata allo *"Scontrino elettronico: Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi"*, la suddetta procedura web necessita di una connessione di rete sempre attiva al momento della memorizzazione e generazione del documento commerciale e, quindi, al momento di effettuazione dell'operazione.

Inoltre, il comma 6-ter, terzo periodo, dell'articolo 2 del D.Lgs. n.127 del 2015 prevede che "Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto".

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 04 luglio 2019 viene disposto che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n.127 del 2015, per il primo semestre di vigenza della norma in commento , possono adempiere all'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, nei termini previsti dal comma 6-ter, mediante i servizi online messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate all'interno dell'area riservata del portale *"Fatture e Corrispettivi"*.

La trasmissione del file contenente i dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata, secondo le indicate modalità, direttamente dal contribuente ovvero da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del DPR n.322 del 1988 e s.m.. L'intermediario incaricato della trasmissione telematica in parola rilascia al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate e costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

Pertanto, la società istante può utilizzare i suddetti servizi online, previsti dal Provvedimento del 04 luglio 2019, solo per la fase transitoria rappresentata dal primo

semestre di vigenza dell'obbligo in commento (cfr. circolare n.15/E del 29 giugno 2019).

I citati documenti sono disponibili alle sezioni *Normativa e Prassi* e *Strumenti* del sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per maggiori informazioni in materia, si rinvia alle precisazioni ed ai documenti presenti nello specifico spazio dedicato allo scontrino elettronico della sezione *Aree tematiche* del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

IL DIRETTORE REGIONALE

AGOSTINO PELLEGRINI

(firmato digitalmente)